**Art. 2**

Principi generali

**1.**La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5).

Nota all'art. 2:  
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [legge costituzionale n. 5/1948](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948;5), è il seguente:  
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)".